

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 16572 del 31/07/2023 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2023/14299 del 22/06/2023

**Struttura proponente:** SETTORE INNOVAZIONE SOSTENIBILE, IMPRESE, FILIERE PRODUTTIVE  
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

**Oggetto:** CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN ATTUAZIONE DELL'ART.14,  
COMMA 2, DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.G.R. N. 48/2023  
FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA  
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE  
IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR,  
M2, C2, INVESTIMENTO 3.1 "PRODUZIONE DI IDROGENO IN AREE  
INDUSTRIALI DISMESSE", FINANZIATO DALL'UE - NEXT GENERATION EU.  
ACCERTAMENTO ENTRATE

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - AREA ENERGIA ED ECONOMIA VERDE

**Firmatario:** GIOVANNA CLAUDIA ROSA ROMANO in qualità di Responsabile di area di lavoro  
dirigenziale

**Visto di Regolarità Contabile - SPESE:** LODESANI SIMONA espresso in data 28/07/2023

**Visto di Regolarità Contabile - ENTRATE:** NATALI RICCARDO espresso in data 31/07/2023

**Responsabile del procedimento:** Giovanna Claudia Rosa Romano

Firmato digitalmente



## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

**Visti:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) – versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);
- il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys;
- le ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 3.1 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la

produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel PNRR e, in particolare:
  - il milestone M2C2-48, in scadenza al T1 2023: "Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO<sub>2</sub>eq/t H<sub>2</sub> onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete";
  - il target M2C2-49, in scadenza al T2 2026: "Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete";
- che l'allegato 1 all'accordo denominato Operational Arrangements (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021), concluso tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, associa ai suddetti milestone e target i seguenti meccanismi di verifica:
  - M2C2-48: "Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and milestone c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands";
  - M2C2-49: "Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief

description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and targets”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del citato regolamento (UE) 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, stabilisce l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i

cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF\_14-0011-02);
- la nota EGESIF\_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
- la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento

europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

**Considerato:**

- il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

**Visti:**

- la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 “Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra”, che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;
- le “Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno” del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;
- il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano

nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

- l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;
- in particolare, l'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, il quale stabilisce che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 500 milioni di euro;

**Considerato** che l'articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 prevede che "Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea";

**Visti altresì:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni

altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il decreto legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la circolare RGS-MEF 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -

Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

- la circolare RGS-MEF 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
- la circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);
- la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e

- contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante “Procedure finanziarie PNRR”;
  - la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
  - la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  - la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;
  - la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
  - la circolare RGS-MEF 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
  - la circolare RGS-MEF del 10/3/2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
  - la circolare RGS-MEF 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”;
  - la circolare RGS-MEF 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGIS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

- la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la Sezione 2.5 recante "Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile";
- la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e, in particolare, la Sezione 2.5.1 recante "Aiuti agli investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia";
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante "Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

- l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";

- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il regolamento 2015/1222 della Commissione europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;
- la delibera 461/16/R/eel dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante "Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone";
- il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- l'Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 21 del 27 Gennaio 2022, con il quale le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse";
- il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, recante "Attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR";

**Visto**, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 ai sensi del quale la dotazione finanziaria

assegnata al Ministero della transizione ecologica per l'attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:

a) per l'ammontare di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) per l'ammontare di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) alla realizzazione di "Progetti bandiera" ai sensi del protocollo di intesa del 15 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della transizione ecologica;

**Visto** l'Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 contenente il riparto e l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, ai sensi del quale la Regione Emilia-Romagna risulta assegnataria di un ammontare di risorse pari ad euro 19,5 milioni per la realizzazione dei predetti progetti;

**Dato atto** che la copertura finanziaria della Misura PNRR della Regione Emilia-Romagna è assicurata dalle risorse finanziarie ripartite nel citato Allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022;

**Atteso** che il suddetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in legge 29 luglio 2021, n. 108, costituisce titolo per le Regioni e Province autonome per accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNRR nei limiti degli importi indicati;

**Visto** il decreto del Direttore Generale Incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2022, n. 427, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, "sono definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome in qualità di soggetti attuatori, lo schema di bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalità tecnico-operative finalizzate alla

concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, nonché:

- a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all'avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021;
- b) i requisiti di ammissibilità degli interventi;
- c) le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi;
- d) i costi ammissibili;
- e) le modalità di gestione finanziaria dei progetti, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;
- f) le modalità di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni;
- g) le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della transizione ecologica e le regioni e le province autonome ai sensi del presente decreto;
- h) gli adempimenti in capo ai Soggetti beneficiari ovvero soggetti attuatori esterni delle progettualità ammesse a finanziamento;
- i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1, primo periodo”;

**Visto**, in particolare, l'Allegato 1 al predetto decreto del Direttore generale Incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427, recante lo schema di un Bando tipo, comune per tutte le regioni e province autonome, per la concessione delle agevolazioni con il dettaglio delle modalità tecnico-operative per la concessione delle agevolazioni medesime in favore di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito dell'Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR;

**Visto** l'Accordo di cooperazione istituzionale per l'attuazione della misura M2C2 - Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Dipartimento Energia, Direzione generale Incentivi energia e Regione

Emilia-Romagna, concluso ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016 e registrato dalla Corte dei conti in data 20 giugno 2023, con registro n. 2083 (di seguito anche "Accordo");

**Visto** che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Direttore generale Incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427, la Regione Emilia-Romagna in data 16 gennaio 2023 ha emanato l'Avviso pubblico n. 48 (di seguito definito "Avviso"), qui da intendersi integralmente trascritto e riportato, pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito dell'Investimento 3.1;

**Visto** la determinazione dirigenziale n. 4178 del 28 febbraio 2023, del Direttore generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese, con la quale è stata nominata la Commissione di ammissione e valutazione di cui all'articolo 11 dell'Avviso;

**Rilevato** che alla scadenza dei termini fissati nell'Avviso sono state presentate 3 proposte progettuali;

**Vista** la conclusione con esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 12, comma 1, dell'Avviso e la trasmissione per via telematica alla suddetta Commissione delle domande ammesse a valutazione;

**Preso atto** delle risultanze delle attività istruttorie e della proposta di graduatoria indicante le proposte progettuali ammesse a finanziamento, quelle ammissibili ma non finanziabili per la saturazione delle risorse finanziarie disponibili, nonché quelle non ammissibili, trasmesse dalla suddetta Commissione all'Area Energia ed Economia Verde ed acquisita al protocollo n. Prot. 29/03/2023.0301345.I del 29 marzo 2023;

**Visto** la determinazione dirigenziale n. 6793 del 29 marzo 2023 del Responsabile Area Energia ed Economia Verde del Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive, con cui è stata approvata la proposta di graduatoria dei progetti, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna in data 30 marzo 2023 sulla base della suddetta proposta di graduatoria redatta dalla Commissione;

**Considerato** che il progetto congiunto denominato **IdrogeMO**, con Codice Unico di Progetto (CUP) n. **E93D23000020004** presentato da Hera S.p.A., in qualità di capofila, risulta compreso nell'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili nell'ambito della graduatoria adottata con provvedimento, determinazione dirigenziale n. 6793 del 29 marzo 2023 del Responsabile Area Energia ed Economia Verde del Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive per un importo di contributo ammesso pari a € 19.500.000,00;

**Considerato** che per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria, determinazione dirigenziale n. 6793 del 29 marzo 2023 del Responsabile Area Energia ed Economia Verde del Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive, in base a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, dell'Avviso, l'Area Energia ed Economia Verde del Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive provvede ad acquisire le dichiarazioni, i dati, i documenti e le informazioni ivi citate;

**Considerato** che l'Area Energia ed Economia Verde del Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha acquisito dai soggetti beneficiari di cui alla seguente tabella, le informazioni, dati e documenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed e);

Soggetto beneficiario	n. prot.	data
Hera S.p.A.	Prot.20/02/2023.01611 10.E - Allegato N° 9 Accordo partenariato	20/02/2023
Hera S.p.A.	Prot.20/02/2023.01611 10.E Allegato N° 6 Titolare effettivo	20/02/2023
Snam S.p.A.	Prot.20/02/2023.01611 10.E Allegato N° 7 Titolare effettivo	20/02/2023
Herambiente S.p.A.	Prot.20/02/2023.01611 10.E Allegato N° 5 Titolare effettivo	20/02/2023
Hera S.p.A.	Prot.30/06/2023.06364 06.E antimafia (whitelist)	30/06/2023

Herambiente S.p.A.	Prot.30/06/2023.06364 06.E antimafia (whitelist)	30/06/2023
Snam S.p.A.	Prot.05/07/2023.06520 61.E antimafia	05/07/2023

**Considerato** che in data 05/07/2023, per il beneficiario Snam S.p.a., è stata presentata richiesta di informazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita con PR\_MIUTG\_Ingresso\_0213766\_20230705, e che ricorrendo le condizioni di urgenza si possa procedere ai sensi dell'art 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011 alla concessione delle agevolazioni nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'articolo 85 del d.lgs 159/2011 e s.m., essendone pertanto la sua efficacia sospesa fino a conclusione con esito positivo delle suddette verifiche, e dando atto sin da ora che in caso contrario, nei confronti del beneficiario interessato dalle stesse verifiche, il provvedimento di concessione, con il correlato atto d'obbligo sottoscritto che dello stesso è parte integrante, si risolverà di diritto;

**Considerato** che risulta necessario procedere alla concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso della DGR n. 48/2023 senza ulteriore differimento dei termini, visto il differimento già applicato con le proprie determinazioni n. 11930 del 30/05/2023 e n. 13917 del 23/06/2023;

**Vista** la decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti SA.106007 istituito con il predetto decreto del Direttore generale Incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2022, n. 427, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**Considerato** che la Direzione generale Incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di Autorità responsabile del predetto regime di aiuti, ha provveduto a registrare lo stesso nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Codice Aiuto RNA - CAR **25916**);

**Considerato** che la Direzione generale Incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha altresì provveduto, nel Registro nazionale degli aiuti di

Stato, a registrare l'Avviso (ID Bando **88033**) nell'ambito del predetto regime di aiuti e ad accreditare la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive Area Energia ed Economia verde, quale soggetto concedente degli aiuti ai sensi dell'Avviso;

**Considerato** che la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese - Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive - Area Energia ed Economia verde, in qualità di soggetto concedente degli aiuti ai sensi dell'Avviso, è tenuto a registrare nel Registro nazionale degli aiuti di Stato i singoli aiuti individuali prima della concessione degli stessi e che la registrazione di ciascun aiuto individuale è certificata dal predetto Registro attraverso l'attribuzione del «Codice Concessione RNA - COR»;

**Preso atto** degli esiti positivi degli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 1, dell'Avviso, acquisiti con Prot.681364 del 12/07/2023 e svolti dai soggetti responsabili individuati nella "Struttura di gestione e controllo dell'Investimento delegato", individuata come da Funzionigramma per la gestione degli interventi PNRR di competenza del Soggetto Attuatore Delegato;

**Atteso** l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

**Visto** l'articolo 14, comma 2, dell'Avviso il quale prevede che, per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria, l'Area Energia ed Economia Verde del Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1, quanto previsto all'articolo 21, comma 3, del medesimo Avviso e gli esiti delle verifiche preliminari di assenza di doppio finanziamento e conflitti di interesse previste dalle predette *Linee guida per i Soggetti attuatori delegati*;

**Considerato** che la concessione del contributo è effettuata ai sensi l'articolo 14, comma 2, dell'Avviso;

**Ritenuto** di procedere, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dell'Avviso, all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

**Considerato** che entro 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento di concessione delle agevolazioni i soggetti attuatori esterni, beneficiari delle agevolazioni di cui al presente atto, provvedono alla trasmissione all'Area Energia ed Economia Verde del Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive degli atti d'obbligo, debitamente sottoscritti, connessi all'accettazione dei finanziamenti, con cui gli stessi soggetti dichiarano di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni correlate alla realizzazione dei progetti a valere sulle risorse dell'Investimento 3.1;

**Considerato** che l'erogazione dell'agevolazione trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa 22772, sull'annualità 2023, 2024 e 2025 del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025;

**Verificato** che la disponibilità di risorse destinate all'agevolazione delle proposte progettuali sul capitolo 22772 nell'annualità 2023, 2024 e 2025 del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025, pari a complessivi € 19.500.000,00, consente la copertura per l'intero importo richiesto del solo progetto collocato nella prima posizione della graduatoria di cui all'Allegato 3 della determinazione dirigenziale n. 6793 del 29 marzo 2023;

**Dato atto** altresì che si è provveduto ad acquisire:

- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), della società Hera S.p.A., prot. n. INAIL\_38928291 del 03/06/2023, attualmente in corso di validità e regolare, con scadenza 01/10/2023 che evidenzia la regolarità rispetto ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da parte del soggetto beneficiario;
- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), della società Snam S.p.A., prot. n. INAIL\_38926440 del 02/06/2023, attualmente in corso di validità e regolare, con scadenza 30/09/2023 che evidenzia la regolarità rispetto ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da parte del soggetto beneficiario;

- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), della società Herambiente S.p.A., prot. n. INPS\_36261521 del 03/06/2023, attualmente in corso di validità e regolare, con scadenza 01/10/2023 che evidenzia la regolarità rispetto ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da parte del soggetto beneficiario;

Atteso che con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 dell'art. 56 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo decreto secondo l'art. 7 dell'Avviso allegato alla DGR n. 48/2023, la spesa di cui al presente provvedimento, risulta esigibile nell'anno 2023 per Euro 1.950.000,00, nell'anno 2024 per Euro 8.000.000,00 e nell'anno 2025 per Euro 9.550.000,00;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spese previste e alle modalità gestionali delle procedure medesime trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione e che, pertanto, gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto a favore dei soggetti beneficiari specificati al citato allegato 1 alla presente determinazione;

Dato atto che le risorse del PNRR vengono erogate con un acconto iniziale e successivamente sulla base della rendicontazione delle spese sostenute;

Ritenuto pertanto di accertare l'importo complessivo di euro 19.500.000,00, come meglio specificato in seguito nel dispositivo, quale credito nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a fronte degli impegni di spesa disposti col presente provvedimento;

Preso atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento sono, relativamente all'anno 2023, compatibili con le prescrizioni previste dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs.118/2011, e che la medesima attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa relativamente agli anni 2024 e 2025;

**Viste:**

- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2023";
- la L.R. 27 dicembre 2022, n.24, recante "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023)";

- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 25, recante "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2357 del 27 dicembre 2022 "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025";

**Richiamati:**

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021" che nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

**Viste inoltre:**

- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione n. 380 del 13/03/2023 "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2023-2025" e succ.mod.;
- la determinazione n. 2335 del 9.02.2022 avente ad oggetto "DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI

PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013 ANNO 2022”;

- la circolare del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

**Richiamate:**

- la D.G.R. n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile;
- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la D.G.R. n. 426 del 21/03/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la D.G.R. n. 1615 del 28 settembre 2022 ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale”;
- la D.G.R. n. 2360 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell’agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 474 del 27 marzo 2023 avente ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regio-

ni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- la D.D. n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";
- la determinazione Dirigenziale n. 13686 del 14 luglio 2022 recante "Attribuzione degli incarichi di titolarità di posizione organizzativa presso la Direzione Generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese";
- la D.D. n. 1633 del 27 gennaio 2023 recante "MODIFICA DELLA MICRO-ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE. CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI";
- la determinazione dirigenziale n. 14040 del 26 giugno 2023 "CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE DI SETTORE NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE";

**Ritenuto**, tutto ciò premesso e considerato, di provvedere con il presente atto:

- di approvare, in adempimento delle procedure previste dal Bando approvato con deliberazione di Giunta n. 48/2023 e dalla determinazione dirigenziale n. 6793/2023 i seguenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
  - o l'elenco delle concessioni di cui all'Allegato 1;
  - o atto d'obbligo di cui all'Allegato 2;

Attestato che la sottoscritta responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto degli allegati visti di regolarità contabile;

## **D E T E R M I N A**

1. di concedere i contributi previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, dell'Avviso, in favore dei soggetti individuati nell'Allegato 1 parte integrante del presente

provvedimento, entro i limiti massimi ivi individuati. La concessione delle agevolazioni, per il beneficiario Snam S.p.a., avviene nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'articolo 85 del d.lgs 159/2011 e s.m., essendone pertanto la sua efficacia sospesa fino a conclusione con esito positivo delle verifiche, avviate in data 05/07/2023 presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita con PR\_MIUTG\_Ingresso\_0213766\_20230705, e dando atto sin da ora che in caso contrario, nei confronti del beneficiario interessato dalle stesse verifiche, il provvedimento di concessione, con il correlato atto d'obbligo sottoscritto che dello stesso è parte integrante, si risolverà di diritto. Nel predetto Allegato, per ciascun soggetto facente parte dell'Accordo di Partenariato che ha presentato il progetto congiunto ammesso, è indicato l'importo dell'agevolazione concessa e il relativo codice "COR" rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato nonché il codice "CUP" attribuito al progetto;

2. che le disposizioni concernenti gli obblighi e gli adempimenti dei Soggetti attuatori esterni, beneficiari delle agevolazioni, connessi alla concessione dei finanziamenti, all'attuazione dei relativi progetti a valere sul PNRR e all'applicazione della normativa richiamata nelle premesse, sono disciplinate dall'apposito atto d'obbligo (Allegato 2), che viene approvato con il presente atto, unitamente all'atto delegato C(2023) 1087 final (Allegato 3) e alla Decisione Aiuti di Stato C(2023) 2395 final (Allegato 4), per costituirne parte integrante e sostanziale e che dovrà essere sottoscritto da ciascun Soggetto beneficiario dell'agevolazione, quale Soggetto attuatore esterno, e trasmesso all'Area Energia ed Economia Verde, Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive Verde entro 15 giorni;
3. che l'efficacia del presente atto è subordinata alla trasmissione dell'atto d'obbligo di cui al punto precedente, e che in sua assenza è nullo;
4. che il presente provvedimento è trasmesso alla Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'Accordo sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Dipartimento Energia, Direzione generale Incentivi energia e Regione Emilia-Romagna, concluso ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016

e registrato dalla Corte dei conti in data 20 giugno 2023, con registro n. 2083;

5. che il presente provvedimento è trasmesso ai soggetti beneficiari individuati al punto seguente;
6. di impegnare la somma complessiva di euro **19.500.000,00**, sul pertinente capitolo di spesa **U22772** CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 3.1 "PRODUZIONE DI IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE (HYDROGEN VALLEYS)" - FINANZIATO DAL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 2, COMPONENTE 2 (REGOLAMENTO UE 2021/241 DEL 12/02/2021; DECISIONE CONSIGLIO ECOFIN DEL 13/07/2021; D.M. N. 463 DEL 21 OTTOBRE MARZO 2022) - MEZZI STATALI del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, approvato con D.G.R. n. 2357/2022 e succ. mod., che presenta la necessaria disponibilità, registrata come di seguito indicato:
  - a favore di **Hera S.p.A** con sede legale a Bologna Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 (**P.IVA 03819031208 e C.F. 04245520376**) iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna dal 19/02/1996 - numero REA BO - 363550, la somma complessiva di euro **4.594.200,00**, suddivisa come segue:
    - quanto ad euro **459.420,00** registrata al n. **8505** di impegno, anno di previsione **2023**;
    - quanto ad euro **1.884.800,00** registrata al n. **733** di impegno, anno di previsione **2024**;
    - quanto ad euro **2.249.980,00** registrata al n. **232** di impegno, anno di previsione **2025**;
  - a favore di **Snam S.p.A** con sede legale a San Donato Milanese Piazza Santa Barbara, n.7 (**P.IVA e C.F. 13271390158**) iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi dal 13/12/2000 - numero REA BO - 1633443, la somma complessiva di euro **9.750.000,00**, suddivisa come segue:
    - quanto ad euro **975.000,00** registrata al n. **8505** di impegno, anno di previsione **2023**;
    - quanto ad euro **4.000.000,00** registrata al n. **733** di impegno, anno di previsione **2024**;
    - quanto ad euro **4.775.000,00** registrata al n. **232** di impegno, anno di previsione **2025**;

- a favore di Herambiente S.p.A con sede legale a Bologna Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 (**P.IVA 03819031208 e C.F. 02175430392**) iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna dal 01/07/2009 - numero REA BO - 479836, la somma complessiva di euro **5.155.800,00**, suddivisa come segue:
  - quanto ad euro **515.580,00** registrata al n. **8505** di impegno, anno di previsione **2023**;
  - quanto ad euro **2.115.200,00** registrata al n. **733** di impegno, anno di previsione **2024**;
  - quanto ad euro **2.525.020,00** registrata al n. **232** di impegno, anno di previsione **2025**
  
- di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di cui al precedente punto 6 e secondo quanto specificato in premessa, sul capitolo E02383 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 3.1 "PRODUZIONE DI IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE (HYDROGEN VALLEYS)" - FINANZIATO DAL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 2, COMPONENTE 2, MISURA 3 (REGOLAMENTO UE 2021/241 DEL 12/02/2021; DECISIONE CONSIGLIO ECOFIN DEL 13/07/2021; D.M. N. 463 DEL 21 OTTOBRE 2022)" la somma complessiva di euro **19.500.000,00**, quale credito nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, così come di seguito specificato:
  - quanto ad euro **1.950.000,00** registrati al n. 1943 di accertamento, anno di previsione **2023**;
  - quanto ad euro **8.000.000,00** registrati al n. 67 di accertamento, anno di previsione **2024**;
  - quanto ad euro **9.550.000,00** registrati al n. 29 di accertamento, anno di previsione **2025**;
  
- 7. che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione al capitolo di spesa, risulta essere la seguente:

Cap.	Missione	Prog.	Codice Economico	COFOG	Transazioni UE	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
22772	17	01	U.2.03.03.03.999	04.3	8	2030303999	<b>E93D23000020004</b>	4	3

8. di pubblicare il testo del presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna;
9. di rimandare a successivi provvedimenti del Dirigente responsabile dell'Area Liquidazione dei programmi per lo sviluppo economico e supporto all'autorità di Gestione FESR, l'adozione degli atti di liquidazione dei contributi, con le modalità di cui all'art. 15 dell'Avviso, dando atto che il pagamento verrà effettuato nei confronti della società Capofila Hera S.p.A. in virtù del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con l'Accordo di partenariato di cui al Prot.20/02/2023.0161110.E;
10. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 comma 2 del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del medesimo D.lgs.;
11. che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale nei termini previsti e secondo i vizi sollevati, è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale.

Giovanna Claudia Rosa Romano



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", finanziato dall'Unione Europea– Next Generation EU**

### Concessione dei contributi

ID. Progetto	Soggetto beneficiario	Denominazione del progetto	Sito di localizzazione dell'intervento	CUP	COR	Dimensione finanziaria	Agevolazione ammessa	Note
PG/2023/01607 46	Hera S.p.A.	IdrogeMO	Modena	E93D2300002 0004	1588361 8	4.900.000, 00	4.594.200, 00	Capofila
PG/2023/01607 46_1	Snam S.p.A.	IdrogeMO	Modena	E93D2300002 0004	1588368 4	10.400.00 0,00	9.750.000, 00	Partecipante
PG/2023/01607 46_2	Herambiente S.p.A.	IdrogeMO	Modena	E93D2300002 0004	1588365 9	5.500.000, 00	5.155.800, 00	Partecipante



## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

### **Missione 2** *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*

### **Componente 2** *“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”*

### **Investimento 3.1** *“Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”*

## **ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

### **PER IL PROGETTO IdrogeMO - CUP E93D23000020004**

**VISTE E CONSIDERATE** tutte le premesse del Provvedimento di concessione di cui il presente atto d'obbligo è parte integrante e necessaria ai fini della sua efficacia, le quali sono da ritenersi integralmente richiamate nel presente Atto d'obbligo;

**VISTO** il dispositivo del Provvedimento di concessione;

**VISTA** la pubblicazione dell'atto delegato C(2023) 1087 final, adottato dalla Commissione il 14.02.2023, allegato al Provvedimento di concessione (**Allegato 3**), di cui il presente **atto d'obbligo** è parte integrante;

**VISTA** la pubblicazione della Decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023 assunta con codice SA.106007 (2023/N), allegata al Provvedimento di concessione (**Allegato 4**), di cui il presente **atto d'obbligo** è parte integrante;

**CONSIDERATO** che in ragione dell'assoluta innovatività delle attività oggetto del presente atto e della conseguente mancata definizione al momento di un quadro regolatorio esaustivo in ordine alla compatibilità del settore dell'idrogeno con le direttive europee 2009/72/UE e 2009/73/UE, con particolare riferimento alle norme in materia di incompatibilità e di separazione, e con la normativa europea in materia di aiuti di stato, si rende necessario prevedere degli specifici impegni in capo ai Soggetti attuatori esterni che presentino progetti in forma congiunta a modificare la compagine associativa, laddove ricomprenda soggetti qualificati come gestori dei sistemi di trasporto o distribuzione del gas naturale, in caso di estensione anche al

settore dell'idrogeno da parte delle Istituzioni Europee dei regimi di incompatibilità e obblighi di separazione previsti per il settore del gas naturale e, di conseguenza, con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, in linea con quanto stabilito nella Decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023;

**CONSIDERATA** la necessità di perfezionare l'atto di concessione delle risorse con un atto di impegno/d'obbligo da parte del Soggetto attuatore

## **TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO**

Il Soggetto attuatore esterno, composto da capofila e partecipanti, di seguito puntualmente individuati

**HERA S.p.A.**, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, quale componente del Soggetto attuatore esterno, beneficiario del contributo di cui al provvedimento di concessione delle agevolazioni **n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_**;

**SNAM S.p.A.**, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, quale componente del Soggetto attuatore esterno, beneficiario del contributo di cui al provvedimento di concessione delle agevolazioni **n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_**;

**HERAMBIENTE S.p.A.**, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, quale componente del Soggetto attuatore esterno, beneficiario del contributo di cui al provvedimento di concessione delle agevolazioni **n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_**;

## **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1** *(Oggetto)*

1. Il Soggetto attuatore esterno, beneficiario del contributo di cui al provvedimento di concessione delle agevolazioni **n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_**, dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del menzionato provvedimento di cui questo atto è parte integrante come allegato e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.

2. Dichiaro altresì, di accettare, in qualità di Soggetto attuatore esterno, beneficiario del contributo, il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industria dismesse”, impegnato a valere sul capitolo di spesa **U22772**, per un importo complessivo pari ad euro **19.500.000,00 (diciannovemilionicinquecentomila/00)**, ripartito con le quote di cui all'allegato 1 (Concessione contributi):

- Hera S.p.A. per un importo di 4.594.200,00
- Snam S.p.A. per un importo di 9.750.000,00
- Herambiente S.p.A. per un importo di 5.155.800,00

destinati alla copertura dei costi come declinati e dettagliati nella proposta progettuale presentata in data 20 febbraio 2023 a prot. n. **20/02/2023.0161110**.

3. Dichiaro di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nella proposta progettuale.

## **Articolo 2**

*(Termini di attuazione del progetto, durata e importo della concessione)*

1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, sono avviate dal Soggetto attuatore esterno nei tempi definiti nella proposta progettuale e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), dell'Avviso e, comunque, in data non antecedente al 9 marzo 2023.
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) dell'Avviso.
3. La presentazione della Richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'articolo 15, comma 8, dell'Avviso.
4. Per la realizzazione delle attività, l'importo finanziato è indicato nel citato provvedimento di concessione dei contributi ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 16 dell'Avviso.

### Articolo 3

#### (Obblighi del Soggetto attuatore esterno)

1. Il Soggetto attuatore esterno, beneficiario dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente atto, si obbliga a:
  - a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
  - b) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del *PNRR*;
  - c) dare piena attuazione al progetto, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre all'Area Energia ed Economia Verde eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso;
  - d) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle *frodi*, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
  - e) effettuare il "*controllo gestionale interno*", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
  - f) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del rispetto del principio del DNSH e dei valori di realizzazione dei target associati all'Investimento 3.1, ivi compresi tutti i subcriteri correlati e le ulteriori prescrizioni indicate negli *Operational Arrangements*, per la quota parte di competenza del progetto, nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 15 dell'Avviso ed in coerenza con le indicazioni operative che saranno eventualmente fornite dalla Regione Emilia-Romagna in qualità di Soggetto attuatore delegato dell'Investimento 3.1;
  - g) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Area Energia

ed Economia Verde secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso;

- h) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del *PNRR*, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- i) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, nonché sull'avanzamento degli indicatori comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e sulla base delle indicazioni operative che saranno eventualmente fornite dalla Regione Emilia-Romagna;
- j) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del *PNRR*, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Area Energia ed Economia Verde, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Ispettorato generale per il *PNRR*, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'*OLAF*, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'*OLAF*, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- k) rispettare l'obbligo di indicazione di *CUP* e, ove anche quest'ultimo pertinente, di *CIG* su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale di cui è titolare;
- l) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del *PNRR* relativamente al principio "*non arrecare un danno significativo*" (*DNSH*), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "*non arrecare un danno significativo*" (*DNSH*), il *Soggetto beneficiario* è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'*Investimento 3.1* nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non*

*arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2 e n.5, acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;*

- m) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del provvedimento di concessione dei contributi, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, il soggetto attuatore esterno è tenuto a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- n) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dall'Area Energia ed Economia Verde;
- o) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dagli uffici preposti della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 15, comma 14 dell'Avviso facilitando, altresì, le verifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori esterni;
- p) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
- q) trasmettere, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, all'Area Energia ed Economia Verde la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso;
- r) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza;
- s) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- t) non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- u) rispettare tutto quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023 allegata al provvedimento di concessione e parte integrante dello stesso. In particolare, qualora la partecipazione di alcuni dei Soggetti attuatori esterni che abbiano



presentato progetti in forma congiunta dovesse essere dichiarata incompatibile dalle Istituzioni europee, con la normativa europea in materia di energia e di aiuti di Stato, o comunque risultare tale per via della qualificazione di questi come imprese soggette agli obblighi di separazione di cui alle direttive nn. 72 e 73 del 2009, ovvero da ulteriore specifica normativa in materia di idrogeno, detti Soggetti attuatori si impegnano a modificare la compagine associativa al fine di superare la predetta incompatibilità;

u bis) rispettare tutte le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, avvenuta con pubblicazione in data 20/07/2023 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1184 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

#### **Articolo 4**

*(Procedura di erogazione delle risorse al Soggetto attuatore esterno)*

1. Le procedure di erogazione delle risorse al Soggetto attuatore esterno seguono le modalità specifiche indicate all'articolo 15 dell'Avviso e che il pagamento verrà effettuato nei confronti della società Capofila Hera S.p.A. in virtù del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con l'Accordo di partenariato di cui al Prot.20/02/2023.0161110.E.

#### **Articolo 5**

*(Variazioni del progetto)*

1. Il Soggetto attuatore esterno può proporre variazioni alla proposta progettuale secondo le modalità e le tempistiche definite all'articolo 16 dell'Avviso.
2. Nei casi di cui all'art. 3 comma 1 lett. u), u bis) e u ter) del presente atto, su espressa richiesta dell'Amministrazione o del Soggetto attuatore esterno che abbia presentato un progetto in forma congiunta, quest'ultimo è tenuto a presentare all'Amministrazione una proposta di variazione della compagine associativa, avente ad oggetto la modifica soggettiva adeguata a superare le incompatibilità previste dall'articolo citato, le modalità e le tempistiche di realizzazione della modifica e le conseguenti modifiche al progetto iniziale che detta modifica comporta. Tale proposta di variazione deve essere espressamente approvata dall'Amministrazione entro un tempo congruo in relazione alla sua

complessità. Il mancato rispetto della presente disposizione comporta la sopravvenuta inammissibilità del progetto e la revoca del contributo.

### **Articolo 6** *(Disimpegno delle risorse)*

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso.

### **Articolo 7** *(Rettifiche finanziarie)*

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore esterno, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine il Soggetto attuatore esterno si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Area Energia ed Economia Verde a restituire le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto attuatore esterno è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

### **Articolo 8** *(Risoluzione di controversie)*

1. Il presente Atto è regolato dalla legge italiana. Il Soggetto attuatore esterno accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

### **Articolo 9** *(Comunicazioni e scambio di informazioni)*

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Area Energia ed Economia Verde devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d. lgs. n. 82/2005.
2. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:



- a) atto d'obbligo digitalmente sottoscritto: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente;
- b) comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- c) comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

### **Articolo 10**

*(Efficacia)*

- 1. L'efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto attuatore esterno, decorre dalla data di acquisizione da parte dell'Area Energia ed Economia Verde.
- 2. Il Soggetto attuatore esterno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le clausole del presente atto d'obbligo, ovvero gli articoli da 2 a 8.

**FIRMA SOGGETTO CAPOFILA  
HERA S.p.A.**

\_\_\_\_\_

**FIRMA SOGGETTO partecipante  
SNAM S.p.A.**

\_\_\_\_\_

**FIRMA SOGGETTO partecipante  
HERAMBIENTE S.p.A.**

\_\_\_\_\_

Atto firmato digitalmente



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 febbraio 2023  
(OR. en)

6352/23

ENER 74  
CLIMA 72  
CONSOM 41  
TRANS 56  
AGRI 60  
IND 50  
ENV 127  
COMPET 103  
FORETS 11  
DELACTION 26

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 1087 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.2.2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 1087 final.

All.: C(2023) 1087 final

Bruxelles, 10.2.2023  
C(2023) 1087 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 10.2.2023**

**che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono importanti per accrescere la quota di energia rinnovabile in settori che a lungo termine dovrebbero basarsi sui combustibili liquidi o gassosi. La rifusione della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili<sup>1</sup> ("la direttiva") introduce nuove disposizioni per promuovere l'uso di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. Impone alla Commissione di sviluppare una metodologia affidabile dell'Unione per garantire che l'energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sia di origine rinnovabile, comprese norme riguardanti i) la correlazione temporale e geografica tra l'unità di generazione dell'energia elettrica e la produzione del carburante e ii) la garanzia che il produttore di carburante contribuisca alla diffusione delle energie rinnovabili o al loro finanziamento.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Trattandosi di un atto di natura tecnica, non era necessaria una valutazione d'impatto né una consultazione pubblica aperta, generalmente richieste solo per le iniziative di grande portata.

L'atto delegato si basa sui risultati di diversi esercizi di consultazione condotti dalla Commissione in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva, fra cui quattro riunioni del gruppo di esperti sui combustibili rinnovabili e due seminari cui hanno partecipato i portatori di interessi.

Il progetto di atto delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dal 20 maggio al 17 giugno 2022 per permettere ai cittadini di esprimersi al riguardo. Sulla scorta delle osservazioni pervenute, varie disposizioni sono state modificate per favorire l'aumento della produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, tenendo conto del fatto che l'industria dell'idrogeno è ancora agli albori. Il progetto è stato discusso da ultimo durante la riunione del gruppo di esperti sui combustibili rinnovabili del 7 dicembre 2022.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

L'atto delegato è adottato in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma, della direttiva, che conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per definire una metodologia dell'Unione che stabilisca norme dettagliate che gli operatori economici devono rispettare per conformarsi ai requisiti dell'articolo 27, paragrafo 3, quinto e sesto comma, della direttiva.

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.2.2023

**che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, settimo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono importanti per accrescere la quota di energia rinnovabile in settori che a lungo termine dovrebbero basarsi sui combustibili liquidi e gassosi, quali i trasporti marittimi e aerei. È necessario definire una metodologia dell'Unione che stabilisca norme dettagliate sull'energia elettrica usata per i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto da considerare pienamente rinnovabili. A tal fine, tenuto conto degli obiettivi ambientali generali della direttiva (UE) 2018/2001, occorre fissare norme chiare, basate su criteri oggettivi e non discriminatori. In linea di principio i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica prodotti a partire dall'energia elettrica sono considerati rinnovabili solo quando lo è l'energia elettrica. L'energia elettrica rinnovabile può essere fornita da un impianto collegato direttamente all'impianto (generalmente un elettrolizzatore) di produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o può essere prelevata direttamente dalla rete.
- (2) Il contenuto energetico di quasi tutti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto deriva da idrogeno rinnovabile prodotto mediante elettrolisi. L'intensità di emissioni dell'idrogeno prodotto a partire dall'energia elettrica da fonti fossili è notevolmente superiore a quella dell'idrogeno prodotto a partire dal gas naturale in processi convenzionali. È pertanto importante provvedere affinché la domanda di energia elettrica finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sia soddisfatta ricorrendo a fonti rinnovabili. Sulla scia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia si è fatta ancor più chiara e impellente la necessità per l'Unione di compiere rapidamente la transizione all'energia pulita e di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Nella comunicazione su REPowerEU<sup>3</sup> la Commissione ha delineato la sua strategia per affrancarsi dai combustibili fossili russi ben prima della fine del decennio. In questo contesto svolgono un ruolo importante i carburanti

---

<sup>2</sup> GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

<sup>3</sup> COM(2022) 108 final.

rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, utili anche a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili in generale. I criteri da stabilire serviranno dunque anche ad evitare che la domanda di energia elettrica destinata alla produzione dell'idrogeno necessario per i carburanti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto determini un aumento delle importazioni di combustibili fossili dalla Russia.

- (3) Le norme stabilite nel presente regolamento si dovrebbero applicare a prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell'Unione o al di fuori di esso. Quando è fatto riferimento alla "zona di offerta" e al "periodo di regolazione degli sbilanciamenti", concetti che esistono nell'Unione ma non in tutti gli altri paesi, è opportuno consentire ai produttori di carburante di paesi terzi di rifarsi a concetti equivalenti, purché sia preservato l'obiettivo del presente regolamento e la disposizione sia attuata basandosi sul concetto più simile esistente nel paese terzo. Nel caso delle zone di offerta potrebbe trattarsi di una regolamentazione di mercato simile, delle caratteristiche fisiche della rete elettrica, in particolare il livello di interconnessione, o in ultima istanza del paese.
- (4) Poiché l'industria dell'idrogeno, la sua catena del valore e il mercato sono ancora agli albori, la pianificazione e la costruzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto risentono spesso di ritardi significativi nei processi di autorizzazione e di altri ostacoli imprevisi, anche quando l'entrata in funzione prevista dovrebbe essere contemporanea. Nell'ottica della fattibilità pratica è pertanto opportuno prendere in considerazione un periodo fino a 36 mesi per determinare se l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia entrato in funzione successivamente o contemporaneamente all'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. Se l'energia elettrica da fonti rinnovabili usata nella produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non collegato alla rete, è dimostrato che l'energia elettrica è prodotta in tale impianto. Tuttavia, se l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'impianto di produzione di idrogeno sono non soltanto collegati direttamente tra loro ma anche collegati alla rete, è opportuno dimostrare che l'energia elettrica usata per produrre l'idrogeno è fornita mediante il collegamento diretto. L'impianto che fornisce energia elettrica mediante collegamento diretto per la produzione di idrogeno dovrebbe fornire sempre energia elettrica rinnovabile. In caso contrario l'idrogeno prodotto non dovrebbe essere considerato rinnovabile.
- (5) Nelle zone di offerta in cui l'energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta già la quota dominante, l'energia elettrica prelevata dalla rete dovrebbe essere considerata pienamente rinnovabile, a condizione che il numero di ore di produzione a pieno regime di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sia limitato alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nella zona di offerta e che l'eventuale produzione eccedentaria sia considerata non rinnovabile. Non è necessario aggiungere impianti supplementari di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in quanto si può ragionevolmente presumere che produrre idrogeno rinnovabile in una zona di offerta in cui la quota di energia rinnovabile supera il 90 % consenta di soddisfare il criterio di riduzione del 70 % delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001; l'aggiunta rischierebbe inoltre di complicare la gestione del sistema elettrico.

- (6) Analogamente, per conseguire una riduzione delle emissioni del 70 % per l'idrogeno rinnovabile non è necessario aggiungere impianti supplementari di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle zone di offerta in cui l'intensità delle emissioni dell'energia elettrica è inferiore a 18 g CO<sub>2</sub>eq/MJ. In tali casi è opportuno considerare pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete a condizione che le sue proprietà rinnovabili siano dimostrate mediante accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'applicazione di criteri di correlazione temporale e geografica. Il mancato rispetto di dette condizioni e criteri impedirebbe di considerare pienamente rinnovabile l'energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi per il trasporto.
- (7) L'energia elettrica prelevata dalla rete dovrebbe essere considerata pienamente rinnovabile anche nei periodi in cui la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto aiuta a integrare nel sistema elettrico la produzione da fonti rinnovabili e riduce la necessità di ridispacciamento.
- (8) In tutti gli altri casi la produzione di idrogeno rinnovabile dovrebbe incentivare la realizzazione di nuove capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e avvenire nei momenti e nei luoghi in cui è disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili (correlazione temporale e geografica) al fine di evitare incentivi alla generazione di energia elettrica da fonti fossili. Poiché la pianificazione e la costruzione degli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili risentono spesso di ritardi significativi nelle procedure di autorizzazione, un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere considerato nuovo se è entrato in funzione al massimo 36 mesi prima dell'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.
- (9) Gli accordi di compravendita di energia elettrica sono uno strumento appropriato per incentivare la realizzazione di nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sempre che tali capacità non ricevano sostegno finanziario, dato che l'idrogeno rinnovabile gode già di sostegno sotto forma di possibilità per i fornitori di carburante di conteggiarlo ai fini dell'obbligo loro imposto dall'articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001. In alternativa i produttori di carburante possono generare la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili necessaria per produrre i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sfruttando capacità di produzione di loro proprietà. La cessazione dell'accordo di compravendita di energia elettrica non dovrebbe precludere la possibilità che l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia comunque considerato nuovo se contemplato da un nuovo accordo di compravendita. Si può inoltre considerare che eventuali ampliamenti dell'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile che ne aumentano la capacità di produzione siano entrati in funzione contemporaneamente all'impianto originario. Ciò eviterebbe di dover concludere un nuovo accordo di compravendita con un diverso impianto dopo ogni ampliamento, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi. Il sostegno finanziario rimborsato o il sostegno finanziario destinato ai terreni o al collegamento alla rete dell'impianto di generazione di energia rinnovabile non dovrebbe essere considerato un aiuto al funzionamento o agli investimenti.
- (10) A causa della natura incostante di alcune fonti rinnovabili, tra cui l'eolico e il solare, e della congestione della rete elettrica, non sempre potrebbe essere disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili per produrre idrogeno rinnovabile. È pertanto opportuno stabilire norme tese a garantire che quest'ultimo sia prodotto nei momenti e nei luoghi in cui è disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili.

- (11) Al fine di dimostrare che l'idrogeno rinnovabile è prodotto quando è disponibile energia elettrica da fonti rinnovabili, i produttori di idrogeno rinnovabile dovrebbero dimostrare che la produzione avviene nello stesso mese di calendario in cui è prodotta l'energia elettrica da fonti rinnovabili, che l'elettrolizzatore utilizza energia elettrica da fonti rinnovabili immagazzinata o che utilizza energia elettrica in momenti in cui i prezzi di quest'ultima sono talmente bassi da rendere economicamente insostenibile la sua produzione a partire dai combustibili fossili e pertanto la domanda supplementare di energia elettrica determina un aumento della produzione da fonti rinnovabili e non da quelle fossili. Il criterio di sincronizzazione dovrebbe diventare più rigoroso quando esisteranno mercati, infrastrutture e tecnologie che consentano di adeguare rapidamente la produzione di idrogeno e di sincronizzarla con la generazione di energia elettrica.
- (12) Le zone di offerta sono concepite per evitare la congestione della rete al loro interno. Per prevenire la congestione della rete elettrica tra l'elettrolizzatore che produce l'idrogeno rinnovabile e l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è opportuno esigere che entrambi siano ubicati nella stessa zona di offerta. Se sono situati in zone di offerta interconnesse, il prezzo dell'energia elettrica nella zona di offerta dell'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere pari o superiore a quello della zona di offerta in cui sono prodotti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, in modo da contribuire a ridurre la congestione; in alternativa l'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato dall'accordo di compravendita dovrebbe essere ubicato in una zona di offerta offshore interconnessa con la zona di offerta dell'elettrolizzatore.
- (13) Per tenere conto delle specificità nazionali delle zone di offerta e favorire la pianificazione integrata delle reti elettriche e dell'idrogeno, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire criteri aggiuntivi riguardanti l'ubicazione degli elettrolizzatori all'interno di dette zone.
- (14) I produttori di carburante potrebbero combinare in modo flessibile diverse opzioni di contabilizzazione dell'energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, a patto che per ogni unità di energia elettrica in ingresso ne applichino solo una. Al fine di verificare il rispetto delle norme è opportuno chiedere ai fornitori di carburante di documentare in modo esauriente le opzioni prescelte per ottenere l'energia elettrica da fonti rinnovabili usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. Poiché gli Stati membri sono tenuti ad accettare le prove ottenute a partire dai sistemi volontari riconosciuti, si prevede che questi ultimi e i sistemi nazionali ricopriranno un ruolo di primo piano nell'attuazione e nella certificazione delle norme nei paesi terzi.
- (15) Gli articoli 7 e 19 della direttiva (UE) 2018/2001 forniscono garanzie sufficienti del fatto che le proprietà rinnovabili dell'energia elettrica usata per produrre idrogeno rinnovabile siano dichiarate solo una volta e solo in un settore di utilizzo finale. L'articolo 7 di tale direttiva dispone che i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano esclusi dal calcolo della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, in virtù del fatto che l'energia elettrica da fonti rinnovabili usata per produrli è già stata contabilizzata. L'articolo 19 della medesima direttiva dovrebbe evitare che siano rilasciate garanzie di origine tanto al produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili quanto al produttore dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto ottenuti

a partire da tale energia elettrica, assicurando l'annullamento di quelle rilasciate al produttore dell'energia elettrica.

- (16) L'applicazione della correlazione temporale è limitata nel breve periodo da ostacoli tecnologici alla misurazione della corrispondenza oraria, dalle implicazioni in termini di progettazione degli elettrolizzatori e dalla mancanza di infrastrutture che consentano lo stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile e il relativo trasporto agli utenti finali che necessitano di un approvvigionamento costante. Pertanto, onde consentire l'incremento della produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, è opportuno che i criteri di correlazione temporale siano più flessibili nella fase iniziale, così che gli operatori di mercato possano predisporre le necessarie soluzioni tecnologiche.
- (17) Visti i tempi necessari per pianificare e costruire un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'assenza di nuovi impianti di questo tipo che non ricevono sostegno, è opportuno che i requisiti dell'articolo 5, lettere a) e b), del presente regolamento si applichino solo in una fase successiva.
- (18) La dipendenza dai combustibili fossili per la generazione di energia elettrica dovrebbe diminuire nel tempo grazie all'attuazione del Green Deal europeo, mentre la quota di energia da fonti rinnovabili dovrebbe aumentare. È opportuno che la Commissione monitori con attenzione questi sviluppi e valuti l'impatto delle prescrizioni del presente regolamento, segnatamente del graduale inasprimento dei requisiti di correlazione temporale, in termini di costi di produzione, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sistema energetico, e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi il 1° luglio 2028,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per determinare quando l'energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere considerata pienamente rinnovabile. Tali norme si applicano alla produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto mediante elettrolisi e, per analogia, a filiere di produzione meno comuni.

Le norme si applicano a prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell'Unione o al di fuori di esso.

### *Articolo 2*

#### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "zona di offerta": zona di offerta come definita all'articolo 2, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> per gli Stati membri, o concetto equivalente per i paesi terzi;

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

- (2) "linea diretta": linea diretta come definita all'articolo 2, punto 41), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>;
- (3) "impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili": singole unità o gruppi di unità che generano energia elettrica in uno o più siti a partire dalla stessa o da diverse fonti rinnovabili, come definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, escluse le unità che generano energia elettrica a partire da biomassa e le unità di stoccaggio;
- (4) "produttore di carburante": operatore economico che produce carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
- (5) "entrata in funzione": avvio della produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o di energia elettrica da fonti rinnovabili, per la prima volta o dopo una revisione della potenza dell'impianto (*repowering*) come definita all'articolo 2, punto 10), della direttiva (UE) 2018/2001 che abbia richiesto investimenti superiori al 30 % dell'investimento necessario per costruire un impianto nuovo analogo;
- (6) "sistema di misurazione intelligente": sistema di misurazione intelligente come definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944;
- (7) "periodo di regolazione degli sbilanciamenti": periodo di regolazione degli sbilanciamenti come definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943 all'interno dell'Unione, o concetto equivalente per i paesi terzi.

### *Articolo 3*

#### *Norme per conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili*

Al fine di dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 3, quinto comma, della direttiva (UE) 2018/2001 per poter conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il produttore di carburante fornisce prove che attestano quanto segue:

- (a) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è collegato da una linea diretta all'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, oppure la generazione dell'energia elettrica e la produzione dei carburanti avvengono nello stesso impianto;
- (b) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto; se un impianto esistente di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto riceve un supplemento di capacità di produzione, tale capacità è considerata parte dell'impianto esistente purché sia aggiunta nello stesso sito ed entro 36 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto iniziale;

---

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

- (c) l'impianto di generazione dell'energia elettrica non è collegato alla rete o, se lo è, un sistema di misurazione intelligente che misura tutti i flussi di energia elettrica provenienti dalla rete indica che per produrre i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto non è stata prelevata energia elettrica dalla rete.

Il produttore di carburante che utilizzi anche energia elettrica prelevata dalla rete la può conteggiare come pienamente rinnovabile se rispetta le norme di cui all'articolo 4.

#### *Articolo 4*

##### *Norme generali per conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete*

1. Il produttore di carburante può conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete se l'impianto di produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è ubicato in una zona di offerta nella quale la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili ha superato il 90 % nell'anno civile precedente e la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto non eccede il numero massimo di ore fissato in relazione alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nella zona di offerta.

Il numero massimo di ore è calcolato moltiplicando il numero totale di ore in ciascun anno civile per la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili comunicata per la zona di offerta nella quale sono prodotti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto. La quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinata dividendo il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili nella zona di offerta, calcolato per analogia secondo le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001, per la produzione lorda di energia elettrica da tutte le fonti di energia come definita all'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008, ad eccezione dell'acqua precedentemente pompata a monte, più le importazioni meno le esportazioni di energia elettrica da e verso la zona di offerta. Se la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili supera il 90 % in un dato anno civile, la si continua a considerare superiore al 90 % per i cinque anni civili successivi.

2. In assenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, il produttore di carburante può conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete se l'impianto di produzione dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto è ubicato in una zona di offerta in cui l'intensità delle emissioni dell'energia elettrica è inferiore a 18 g CO<sub>2</sub>eq/MJ, purché siano soddisfatti i criteri seguenti:
- (a) il produttore di carburante ha concluso, direttamente o tramite intermediari, con operatori economici che generano energia elettrica da fonti rinnovabili in uno o più impianti, uno o più accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili per una quantità almeno equivalente alla quantità di energia elettrica dichiarata pienamente rinnovabile, e l'energia elettrica dichiarata è effettivamente generata in tali impianti;
- (b) sono rispettate le condizioni di correlazione temporale e geografica di cui agli articoli 6 e 7.

L'intensità delle emissioni dell'energia elettrica è determinata sulla base degli ultimi dati disponibili secondo lo stesso approccio seguito per calcolare l'intensità media di carbonio dell'energia elettrica della rete nella metodologia di determinazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato stabilita nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001.

Se l'intensità delle emissioni dell'energia elettrica è inferiore a 18 g CO<sub>2</sub>eq/MJ in un dato anno civile, la si continua a considerare inferiore a 18 g CO<sub>2</sub>eq/MJ per i cinque anni civili successivi.

3. L'energia elettrica prelevata dalla rete e usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto può essere conteggiata come pienamente rinnovabile anche quando l'energia elettrica usata per produrre tali carburanti è consumata nel corso di un periodo di compensazione degli sbilanciamenti durante il quale il produttore di carburante può, sulla base di evidenze fornite dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, dimostrare che:
  - (a) gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili sono stati oggetto di ridispacciamento a scendere a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/943;
  - (b) l'energia elettrica consumata per produrre i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto ha ridotto in misura corrispondente la necessità di ridispacciamento.
4. In assenza delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il produttore di carburante può conteggiare come pienamente rinnovabile l'energia elettrica prelevata dalla rete se soddisfa le condizioni di addizionalità, correlazione temporale e correlazione geografica stabilite agli articoli 5, 6 e 7.

#### *Articolo 5*

#### *Addizionalità*

La condizione di addizionalità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, è considerata soddisfatta se il produttore di carburante genera nei propri impianti una quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili almeno equivalente alla quantità di energia elettrica dichiarata pienamente rinnovabile o se ha concluso, direttamente o tramite intermediari, con operatori economici che generano energia elettrica da fonti rinnovabili in uno o più impianti, uno o più accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili per una quantità almeno equivalente alla quantità di energia elettrica dichiarata pienamente rinnovabile, e l'energia elettrica dichiarata è effettivamente generata in tali impianti, purché siano rispettati i seguenti criteri:

- (a) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

Se l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato da un accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili concluso con un produttore di carburante e non più in vigore rispondeva ai requisiti di cui al primo comma, ai fini di un nuovo accordo di compravendita si considera che tale impianto

sia entrato in funzione contemporaneamente all'impianto di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

Se un impianto esistente di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto riceve un supplemento di capacità di produzione, si considera che tale capacità sia entrata in funzione contemporaneamente all'impianto iniziale purché sia aggiunta nello stesso sito ed entro 36 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto iniziale;

- (b) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non ha ricevuto sostegno sotto forma di aiuti al funzionamento o agli investimenti, a eccezione del sostegno ricevuto prima della revisione della potenza, del sostegno finanziario destinato ai terreni o al collegamento alla rete, del sostegno che non costituisce sostegno netto, ad esempio quello rimborsato integralmente, e del sostegno agli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili che riforniscono impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto usati a scopi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione.

## *Articolo 6*

### *Correlazione temporale*

Fino al 31 dicembre 2029 la condizione di correlazione temporale di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, è considerata soddisfatta se i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono prodotti nello stesso mese di calendario dell'energia elettrica da fonti rinnovabili generata nel quadro dell'accordo di compravendita ad essa relativo, o se sono prodotti a partire da energia elettrica rinnovabile proveniente da una nuova opera di stoccaggio, ubicata dietro lo stesso punto di connessione alla rete dell'elettrolizzatore o dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, caricata nello stesso mese di calendario in cui è stata generata l'energia elettrica contemplata dall'accordo di compravendita.

Dal 1° gennaio 2030 la condizione di correlazione temporale è considerata soddisfatta se i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono prodotti nello stesso periodo di un'ora dell'energia elettrica da fonti rinnovabili generata nel quadro dell'accordo di compravendita ad essa relativo, o se sono prodotti a partire da energia elettrica rinnovabile proveniente da una nuova opera di stoccaggio, ubicata dietro lo stesso punto di connessione alla rete dell'elettrolizzatore o dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, caricata nello stesso periodo di un'ora in cui è stata generata l'energia elettrica contemplata dall'accordo di compravendita. Previa notifica alla Commissione, a partire dal 1° luglio 2027 gli Stati membri possono applicare le norme stabilite nel presente paragrafo ai carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto prodotti nel proprio territorio.

La condizione di correlazione temporale è considerata sempre soddisfatta se i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto sono prodotti in un periodo di un'ora durante il quale il prezzo di equilibrio dell'energia elettrica in esito al coupling unico del mercato del giorno prima nella zona di offerta, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione<sup>6</sup>, è pari o inferiore a 20 EUR/MWh o inferiore a 0,36 volte il prezzo di una quota di emissione di una

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel periodo di riferimento in ottemperanza alle prescrizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>.

## *Articolo 7*

### *Correlazione geografica*

1. La condizione di correlazione geografica di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, è considerata soddisfatta se è rispettato almeno uno dei seguenti criteri relativi all'ubicazione dell'elettrolizzatore:
  - (a) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato dall'accordo di compravendita ad essa relativo è ubicato nella stessa zona di offerta dell'elettrolizzatore, o lo era quando è entrato in funzione;
  - (b) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è ubicato in una zona di offerta interconnessa, anche in un altro Stato membro, nella quale i prezzi dell'energia elettrica nel periodo d'interesse sul mercato del giorno prima di cui all'articolo 6 sono uguali o superiori a quelli nella zona di offerta in cui sono prodotti i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
  - (c) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili contemplato dall'accordo di compravendita ad essa relativo è ubicato in una zona di offerta offshore interconnessa con la zona di offerta dell'elettrolizzatore.
2. Fatti salvi gli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2019/943, gli Stati membri possono introdurre criteri aggiuntivi riguardanti l'ubicazione degli elettrolizzatori e dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili oltre a quelli enunciati al paragrafo 1, al fine di garantire la compatibilità dei supplementi di capacità con la pianificazione nazionale della rete dell'idrogeno e della rete elettrica. Gli eventuali criteri aggiuntivi non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

## *Articolo 8*

### *Norme comuni*

Il produttore di carburante fornisce informazioni attendibili a dimostrazione del rispetto di tutte le prescrizioni degli articoli da 3 a 7, se del caso anche su base oraria, indicando:

- (a) la quantità di energia elettrica usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, ripartita nel dettaglio come segue:
  - i) quantità di energia elettrica prelevata dalla rete non conteggiata come pienamente rinnovabile e quota di energia elettrica rinnovabile;
  - ii) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile perché ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili conformemente all'articolo 3;

---

<sup>7</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

- iii) quantità di energia elettrica prelevata dalla rete conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
  - iv) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
  - v) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
  - vi) quantità di energia elettrica conteggiata come pienamente rinnovabile conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
- (b) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili generata dagli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, siano essi collegati direttamente a un elettrolizzatore o no, indipendentemente dal fatto che tale energia sia usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto o per altri scopi;
- (c) le quantità di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto prodotti dal produttore di carburante.

### *Articolo 9*

#### *Certificato di conformità*

A prescindere dal fatto che i carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto siano prodotti nel territorio dell'Unione o al di fuori di esso, per dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 7 del presente regolamento, a seconda dei casi in linea con l'articolo 8, il produttore di carburante può avvalersi di sistemi nazionali o sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Se il produttore di carburante adduce prove o dati ottenuti nell'ambito di un sistema oggetto di una decisione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, nella misura in cui tale decisione riguardi la dimostrazione della conformità all'articolo 27, paragrafo 3, quinto e sesto comma, della medesima direttiva per mezzo del sistema, lo Stato membro non esige dai fornitori di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto ulteriori prove della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

### *Articolo 10*

#### *Relazione*

Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto delle prescrizioni del presente regolamento, segnatamente della correlazione temporale, sui costi di produzione, sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul sistema energetico.

### *Articolo 11*

#### *Fase transitoria*

Fino al 1° gennaio 2038 l'articolo 5, lettere a) e b), non si applica agli impianti di produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto entrati in funzione prima del 1° gennaio 2028. La deroga non si applica ai supplementi di capacità di

produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto realizzati dopo il 1° gennaio 2028.

*Articolo 12*

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.2.2023

*Per la Commissione*

*La presidente*

*Ursula VON DER LEYEN*



EUROPEAN COMMISSION

Brussels 3.4.2023  
C(2023) 2395 final

PUBLIC VERSION

This document is made available for  
information purposes only.

**Subject: State Aid SA.106007 (2023/N) – Italy  
TCTF: RRF - Italy: Support for the development of hydrogen  
valleys**

Excellency,

## 1. PROCEDURE

- (1) By electronic notification of 17 January 2023, Italy notified a measure to accelerate the rollout of renewable energy and storage (“Regime di aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse – PNRR M2C2 Investimento 3.1”, the “measure”) under the Temporary Crisis Framework for State aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia <sup>(1)</sup>.
- (2) Following the adoption of the Temporary Crisis and Transition Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against

---

<sup>(1)</sup> Communication from the Commission on the Temporary Crisis Framework for State aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia (OJ C 426, 28.10.2022, p. 1) which replaced the previous Temporary Crisis Framework adopted on 23 March 2022 (OJ C 131 I, 24.3.2022, p. 1) as amended by Commission Communication C/2022/5342 (OJ C 280, 21.7.2022, p. 1).

Onorevole Antonio Tajani  
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale  
Piazzale della Farnesina, 1  
00135 Roma  
ITALIA

Ukraine by Russia (“Temporary Crisis and Transition Framework”) <sup>(2)</sup> on 9 March 2023, the compatibility assessment of the measure was conducted under the Temporary Crisis and Transition Framework (“TCTF”) <sup>(3)</sup>.

- (3) The Commission requested clarifications on the measures on 21 February 2023, 7 March 2023, 17 March 2023, 24 March, 29 March 2023 and 30 March 2023. Italy provided these clarifications respectively on 27 February 2023, 10 March 2023, 23 March 2023, 27 March 2023, 29 March 2023 and 30 March 2023.
- (4) Italy exceptionally agrees to waive its rights deriving from Article 342 of the Treaty on the Functioning of the European Union (“TFEU”), in conjunction with Article 3 of Regulation 1/1958 <sup>(4)</sup> and to have this Decision adopted and notified in English.

## 2. DESCRIPTION OF THE MEASURE

- (5) Italy considers that Russia’s aggression against Ukraine, the sanctions imposed by the EU and its international partners and the retaliatory measures taken by Russia to date have a negative impact on the recovery of the Italian economy from the COVID-19 pandemic.
- (6) In particular, the increase in energy prices, due to the limited availability of natural gas which in 2021 represented over 40% of the Italian energy mix, has demonstrated the urgency of rapidly reducing dependence on Russian fossil fuel imports and accelerating the energy transition, by increasing the availability of renewable energy in a cost-effective manner.
- (7) The Commission’s 2022 REPowerEU Communication <sup>(5)</sup> outlined the important role that hydrogen could play in diversifying EU gas supplies, proposing to boost renewable hydrogen production and imports to 20 million tonnes by 2030. However, the Italian authorities consider that in the absence of public support, the high costs of renewable hydrogen production are likely to discourage investment. Economic commentators widely acknowledge that hydrogen produced with electrolyzers using renewable electricity is not competitive with more polluting forms of hydrogen production.
- (8) The measure aims at developing renewable hydrogen production capacities in brownfield industrial areas. The measure is included in the Italian Recovery and

---

<sup>(2)</sup> Communication from the Commission Temporary Crisis and Transition Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia (OJ C 101, 17.3.2023, p. 3)

<sup>(3)</sup> The Temporary Crisis and Transition Framework replaces the Temporary Crisis Framework adopted on 28 October 2022 and applies to all measures notified as of 9 March 2023 as well as to measure notified prior to that date.

<sup>(4)</sup> Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic Community (OJ 17, 6.10.1958, p. 385).

<sup>(5)</sup> Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy, COM(2022) 108 final.

Resilience Plan (“RRP”) and will be funded by the Recovery and Resilience Facility (“RRF”).

- (9) Italy confirmed that the aid granted under the measure is not conditional on the relocation of a production activity or other activity of the beneficiary from another EEA country to the territory of the Member State granting the aid. This is irrespective of the number of job losses actually occurred in the initial establishment of the beneficiary in the EEA.
- (10) The compatibility assessment of the measure is based on Article 107(3)(c) TFEU, in light of sections 1 and 2.5.1 of the TCTF.

### **2.1. The nature and form of aid**

- (11) The measure provides investment aid in the form of direct grants, with an intensity of up to 100% of the eligible costs, based on a competitive bidding process as described in section 2.7.2.
- (12) The eligible costs are the investment costs directly related to the implementation of the eligible projects (see section 2.7.1), namely the costs of:
  - (a) masonry and similar works, up to a maximum of 20% of the total eligible costs of the project;
  - (b) new <sup>(6)</sup> machinery, plants and equipment;
  - (c) computer programs, patents, licences, know-how and unpatented technical knowledge concerning new product technologies and production processes, up to a maximum of 10% of the total eligible costs of the project;
  - (d) design of the installations, management of the works, tests and safety costs associated with the execution of the project, up to a maximum of 20% of the total eligible costs of the project.
- (13) Aid will be paid under the measure on the basis of the bids submitted by applicants but within the limits of effectively incurred investment costs justified by original accounting documents and supporting documentation, with the exception of an advance payment of up to 10% of the total aid granted which may be requested by the beneficiary before any cost is incurred.

### **2.2. Legal basis**

- (14) Without prejudice to the potential amendments described in recitals (37) and (38), the legal basis for the measure consists of:
  - (a) Decree of Ministry of Ecological Transition of 15 December 2021 (Official Journal Italian Republic no. 21 of 27 January 2022), by which the

---

<sup>(6)</sup> Only the costs of new components are eligible under the measure due to the need to promote recent and efficient technologies and to ensure a longer period of integrity of the expected functionalities. This requirement also ensures that support is granted only with respect to newly installed capacities. These newly installed capacities may be part of a refurbishment.

Regions and autonomous Provinces were invited to express interest in the selection of proposals for green hydrogen production sites in brownfield industrial areas, to be financed under the RRP.

- (b) Decree of the Minister of Ecological Transition of 21 October 2022 (Official Journal Italian Republic no. 282 of 2 December 2022) under which the budget allocated to this measure under the RRP was assigned to the Regions and autonomous Provinces that demonstrated interest under the Decree of 15 December 2021.
  - (c) Decree of the Director General of Energy Incentives of the Ministry of Environment and Energy Security no. 427 of 23 December 2022, which, in application of the Decree of the Minister of Ecological Transition 21 October 2022, defines the obligations of the Regions and autonomous Provinces in the selection of projects under the measure and provides a template for the support scheme.
- (15) Aid will be granted only after the Commission has adopted a decision authorising the measure, as specified in Article 12, paragraph 2 of Decree of the Director General of Energy Incentives of the Ministry of Environment and Energy Security no. 427 of 23 December 2022.

### **2.3. Administration of the measure**

- (16) The Italian Ministry of Environment and Energy Security - Direction General for Energy Incentives is in charge of the measure as a whole, while Italian Regions <sup>(7)</sup> and autonomous Provinces <sup>(8)</sup> are responsible for organising the competitive bidding processes and granting the aid.

### **2.4. Budget and duration of the measure**

- (17) The estimated budget of the measure is EUR 450 000 000. The maximum amount of aid per project is EUR 20 000 000. Italy estimated that this budget would correspond to a total volume of around 175 MW of electrolyser capacity.
- (18) Following a call for expression of interest (see recital (14)(a)), the total budget of the measure was assigned to each Region and autonomous Province based on:
- (a) the amount of electricity produced from renewable energy sources in each Region and autonomous Province compared to the electricity consumed;
  - (b) the value added in manufacturing production in each Region and autonomous Province;
  - (c) the total population in each Region and autonomous Province.

---

<sup>(7)</sup> Regions in Italy are the first-level administrative divisions. There are twenty regions in Italy.

<sup>(8)</sup> Autonomous provinces in Italy benefit from a similar autonomy as Regions. There are two autonomous provinces in Italy, those of Trento and Bolzano.

Along with these criteria, the call for expression of interest set a minimum allocation of resources for the regions of Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna and Sicilia of 50% of the total budget.

- (19) Table 1 provides a breakdown of the budget allocation following the call for expression of interest.
- (20) The measure will be financed by the RRF, under mission 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, component 2 “Energia Rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” and Investment 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”.
- (21) Aid may be granted under the measure from the notification of the Commission’s decision approving the measure until 31 December 2023.

*Table 1. Budget allocation per Region and autonomous Province*

<b>Regions and autonomous provinces</b>	<b>Budget (EUR)</b>
Abruzzo	25 000 000
Basilicata	18 500 000
Bolzano	14 000 000
Calabria	24 500 000
Campania	40 000 000
Emilia Romagna	19 500 000
Friuli-Venezia Giulia	14 000 000
Lazio	17 000 000
Liguria	14 000 000
Lombardia	33 500 000
Marche	14 000 000
Molise	16 000 000
Piemonte	19 500 000
Puglia	40 000 000
Sardegna	21 000 000
Sicilia	40 000 000
Toscana	17 500 000
Trento	14 000 000
Umbria	14 000 000
Valle d’Aosta	14 000 000
Veneto	20 000 000

## **2.5. Beneficiaries**

- (22) The final beneficiaries of the measure are undertakings of all sizes operating anywhere in Italian territory.
- (23) Aid applicants can submit joint aid applications insofar as the parties involved in the submission are no more than five. Italy explained that the maximum number of parties was set to take into consideration the specificities of projects supported under the measure, which may require different parties to carry out different component of the project (see recital (32)), while limiting the administrative complexity deriving from multiple parties submitting a joint application.

- (24) Furthermore, applicants can submit only one application for aid under each of the competitive bidding procedures organised to grant aid under the measure. This requirement was set to limit concentration in the nascent hydrogen market in Italy, and to ensure timely implementation of the projects. Italy provided data on submitted bids showing that this requirement did not de facto consist in an artificial discrimination of potential beneficiaries, as numerous small (less than EUR 9 million), medium (between EUR 9 and 15 million) and large projects (above EUR 15 million) were submitted by potential beneficiaries.
- (25) To be eligible under the measure, aid applicants will need to demonstrate that at the moment of the submission of the aid application they:
- (a) are incorporated and registered as active undertakings in the Registry of Companies <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>;
  - (b) are subject to the ordinary accounting scheme and have at least two approved financial statements filed in the Registry of Companies;
  - (c) comply with the applicable social security contribution obligations;
  - (d) are not subject to insolvency proceedings, and are not in a state of bankruptcy, compulsory or voluntary liquidation, controlled administration, voluntary arrangement with creditors, with the exception of voluntary arrangement with creditors on a going concern basis (“concordato preventivo con continuità aziendale”), or in any other equivalent situation according to the regulations in force;
  - (e) have appropriate financial capacity, i.e. are able to finance the share of costs which is not funded through the measure.
- (26) Applicants that fall into any of the following categories are excluded from the scope of the measure:
- (a) applicants subject to sanctions pursuant to Article 9, paragraph 2, letter d), of Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001, as amended and supplemented;
  - (b) applicants whose legal representatives or administrators have been convicted for crimes that constitute a reason for the exclusion of an economic operator from participation in a tender or concession procedure pursuant to the regulations on public contracts for works, services and supplies in force on the date of submission of the application;

---

<sup>(9)</sup> The Registry of companies is a public computerised registry provided for by the Italian Civil Code. The Registry contains data on all enterprises with any legal form and involved in any sector of economic activity, with their registered office or local units in Italy. It contains all the main information relating to the companies and all subsequent events that affected them after registration.

<sup>(10)</sup> Notwithstanding the fulfilment at the date of submission of the application, the availability of at least one office in the Italian territory must be demonstrated at the date of the application for the first payment of aid.

- (c) applicants subject to a cause of impediment under the anti-mafia regulations set forth in Legislative Decree no. 159 of 6 September 2011, as amended and supplemented.
- (27) Credit institutions or other financial institutions are excluded as eligible beneficiaries.
- (28) Italy confirmed that the aid under the measure is not granted to undertakings under sanctions adopted by the EU, including but not limited to: (i) persons, entities or bodies specifically named in the legal acts imposing those sanctions; (ii) undertakings owned or controlled by persons, entities or bodies targeted by sanctions adopted by the EU; or (iii) undertakings active in industries targeted by sanctions adopted by the EU, insofar as the aid would undermine the objectives of the relevant sanctions.
- (29) Italy confirmed that the measure may not in any way be used to undermine the intended effects of sanctions imposed by the EU or its international partners and will be in full compliance with the anti-circumvention rules of the applicable regulations <sup>(11)</sup>. In particular, natural persons or entities subject to the sanctions will not benefit directly or indirectly from the measure.

## **2.6. Sectoral and regional scope of the measure**

- (30) The measure is open to all sectors except the financial sector. Electricity and gas transmission system operators cannot participate in the scheme, to the extent that they are subject to the unbundling rules.
- (31) The measure applies to the entirety of the territory of Italy, with auctions organised at the level of Regions and autonomous Provinces following the same eligibility and selection process.

## **2.7. Basic elements of the measure**

### *2.7.1. Eligible projects*

- (32) The measure aims at supporting the development of renewable hydrogen production facilities in brownfield industrial areas. To be eligible under this measure, projects shall include:
  - (a) one or more newly-built electrolyser for the production of renewable hydrogen and related auxiliary systems necessary for the production process, including any hydrogen compression and storage systems; and

---

<sup>(11)</sup> For example, Article 12 of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1).

- (b) one or more newly-built renewable electricity production installation as defined in Article 2 of Directive (EU) 2018/2001 exclusively dedicated to serving the electrolyser, including any electricity storage systems <sup>(12)</sup>.
- (33) With respect to the project component described in recital (32)(a), the measure sets out the following conditions:
- (a) the total nominal capacity of the electrolyser(s) installed shall be between 1 MW and 10 MW;
  - (b) the investment cost of any hydrogen storage system shall not exceed 50% of the total costs of the overall project component;
  - (c) the renewable hydrogen produced cannot be used for electricity production; and
  - (d) the project component shall have a specific power consumption lower than or equal to 58 MWh/tH<sub>2</sub>.
- (34) In addition, Italy will ensure that hydrogen storage supported under the measure will obtain at least 75% of its content from a directly connected renewable hydrogen production facility, on an annual basis.
- (35) Italy commits to ensure that the project component described in recital (32)(a) will exclusively produce hydrogen that meets the criteria for renewable hydrogen or other renewable fuels of non-biological origin developed under the EU regulatory framework <sup>(13)</sup> from the start of operation of the electrolyser onwards. In particular:
- (a) pursuant to Annex II of Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 <sup>(14)</sup>, the life-cycle greenhouse gas emissions for the equipment for the production of hydrogen shall be below 3 tCO<sub>2</sub>e/tH<sub>2</sub>;
  - (b) pursuant to Article 25(2) of Directive (EU) 2018/2001 <sup>(15)</sup> and Annex II of Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139, the greenhouse gases emissions savings from the use of the end product shall be at least 73.4%

---

<sup>(12)</sup> Electricity storage means deferring the final use of electricity to a moment later than when it was generated, or the conversion of electrical energy into a form of energy which can be stored, the storing of such energy, and the subsequent reconversion of such energy into electrical energy

<sup>(13)</sup> Specifically Directive (EU) 2018/2001 and the relevant Commission delegated acts therein.

<sup>(14)</sup> Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 of 4 June 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives (OJ L 442, 9.12.2021, p. 1)

<sup>(15)</sup> Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (OJ L 328, 21.12.2018, p. 82).

across the entire value chain compared to a reference fossil-fuel comparator <sup>(16)</sup>;

- (c) the ‘additional’ nature of the renewable electricity supplying electrolyzers shall be determined pursuant to Article 27(3) of the Directive (EU) 2018/2001; and
  - (d) pursuant to Article 28(2) of the Directive (EU) 2018/2001, the supplier shall provide buyers with all necessary information and proof of the sustainability characteristics of hydrogen produced.
- (36) Italy explained that the renewable energy used to produce renewable hydrogen may originate from renewable installations directly connected to electrolyzers or can be taken directly from the national electricity grid.
- (37) The conditions for accounting for electricity as fully renewable will be those laid down in the methodologies set out in the Commission Delegated Regulation supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union methodology setting out detailed rules for the production of renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin (“the Hydrogen Delegated Regulation”), at the time of its entry into force. In particular, if the Hydrogen Delegated Regulation has not yet been published at the moment of granting of the aid, eligibility requirements will include the need for potential beneficiaries to provide certificates of origin for the electricity to be used to supply the electrolyzers.
- (38) Italy confirmed that, once work to develop the EU regulatory framework for renewable hydrogen under the Renewable Energy Directive is complete, the measure will be amended, if necessary, to comply with the requirements for renewable hydrogen and other renewable fuels of non-biological origin set out in the EU framework. In particular, Italy explained that, as regards the eligibility of projects under the measure, the requirements set out in the Hydrogen Delegated Regulation will be reflected in the legal basis of the measure if they are published in the Official Journal before the moment of granting of the aid, while compliance with the requirements set out in the Hydrogen Delegated Regulation will be verified for supported projects throughout their implementation once the acts enter into force. If the Hydrogen Delegated Regulation has not been published when the projects start operation, beneficiaries will have to comply with the Hydrogen Delegated Regulation the Commission adopted on 14 February 2023 <sup>(17)</sup>.
- (39) The Italian authorities also confirmed that, at the time of submitting their bids, potential beneficiaries under the measure will be required to commit to comply with the provisions of the Directive (EU) 2018/2001 and the Hydrogen Delegated Regulation.

---

<sup>(16)</sup> Life-cycle emissions will be calculated in accordance with Article 25(2) and Annex V to Directive (EU) 2018/2011.

<sup>(17)</sup> Available at [https://energy.ec.europa.eu/delegated-regulation-union-methodology-rfnbos\\_en](https://energy.ec.europa.eu/delegated-regulation-union-methodology-rfnbos_en) and [https://energy.ec.europa.eu/delegated-regulation-minimum-threshold-ghg-savings-recycled-carbon-fuels-and-annex\\_en](https://energy.ec.europa.eu/delegated-regulation-minimum-threshold-ghg-savings-recycled-carbon-fuels-and-annex_en).

- (40) Finally, Italy confirmed that the water used for or in the context of the production of renewable hydrogen shall be sustainable so that no foreseeable impairment of quality or shortages at all sites of the project takes place over the entire life of the project.
- (41) With respect to the project component described in recital (32)(b), the measure sets out the following conditions:
- (a) the total capacity of the renewable electricity production installation(s) shall correspond to at least 20% of the total installed capacity of the electrolyser(s);
  - (b) the renewable electricity production installation(s) can be connected to the component described in recital (32)(a) through a third-party grid, the electricity produced shall not be fed into the grid for sale at no stage;
  - (c) the renewable electricity production installation(s) shall start production within one year from start of production of the electrolyser(s);
  - (d) the investment cost of any electricity storage system component shall not exceed 50% of the total costs of the overall project component;
  - (e) any electricity storage system shall be installed and put in operation at the same time as the renewable electricity production installation(s) and, in any case, within the project implementation deadlines described in recital (44);
  - (f) at least 20% of the installed capacity of the renewable electricity production installation<sup>(18)</sup> and the electricity storage systems shall be located within 10 kilometres from the electrolyser(s), to ensure on-site generation of electricity for the electrolyser.
- (42) Without prejudice to the previous recital, to be eligible for support, all components of the project shall be located in a single brownfield industrial area<sup>(19)</sup> characterised by the presence of users that may express a demand for hydrogen. Furthermore, the projects must be located in areas with:
- (a) connection to the electricity grid;
  - (b) connection to the gas network;
  - (c) access to the road network;
  - (d) availability of adequate water resources for hydrogen production.

---

<sup>(18)</sup> The remaining renewable electricity production installation shall be located within the same bidding-zone as the electrolyser.

<sup>(19)</sup> Industrial areas shall be identified on the basis of the town planning or of the cadastral classification. Brownfield industrial areas are industrial areas where the industrial activity is at least partially terminated.

- (43) Projects that started works <sup>(20)</sup> before an aid application under the measure will not be eligible. The start of works on supported projects shall take place within 18 months from the granting of the aid. Italy clarified that projects selected under the measure have not started works before 9 March 2023.
- (44) The project component(s) described in recital (32)(a) shall be completed and be in operation within 36 months from the date of the granting decision, while the project component(s) described in recital (32)(b) shall be completed and be in operation within 30 months from the date of the granting decision. In any case, supported projects shall be completed and be in operation no later than 30 June 2026.
- (45) Every six months until the date of completion of the works, aid beneficiaries are required to send a report on the progress of the supported project, describing the state of the design, the progress of the technical and economic plan for the implementation of the project, the implementation and financial timetables, compared to what was initially approved.
- (46) Where supported projects would not respect the deadline for completion and entry into operation set out in recital (44), the aid amount granted is withdrawn in part or in full. In particular, where the project is partially completed and the completed part is functional, aid is reduced pro rata to the capacity achieved with respect to the total amount of aid granted. Where neither of these conditions applies, the beneficiary is required to repay any aid amount already disbursed, increased by statutory interest calculated from the date of disbursement, and loses its right to receive aid under the measure.
- (47) Italy confirmed that support under the measure shall be granted only to projects that comply with the "do no significant harm" (DNSH) principle <sup>(21)</sup>.

#### 2.7.2. *Aid allocation procedure*

- (48) The beneficiaries of the measure are selected based on competitive bidding processes organised at the level of the Region or autonomous Province. Italy explained that one competitive bidding process per Region or autonomous Province will take place.
- (49) In each competitive bidding procedure, the applications received that meet the eligibility criteria set out in section 2.7.1 are ranked on the basis of the following criteria:
- (a) the level of aid requested per tonne of renewable hydrogen produced yearly using only electricity from the directly connected renewable electricity production installation (see recital (32)(b)). The value for this criterion is calculated as the difference between the maximum level for this criterion resulting from the bidding and the level of the evaluated

---

<sup>(20)</sup> Start of works is intended as the earliest between the moment in which construction works related to the investment started, the moment of the first legally binding commitment to order equipment and the moment of any other commitment that makes the investment irreversible.

<sup>(21)</sup> Commission Notice – Technical guidance on the application of “do no significant harm” under the Recovery and Resilience Facility Regulation (OJ C 58, 18.2.2021, p.1).

proposal divided by the difference between the maximum and the minimum level for this criterion resulting from the bidding;

- (b) the amount of renewable hydrogen provided to users located in the same area as the electrolyser in the five years after the electrolyser started operation in percentage of the total hydrogen produced by the electrolyser. The maximum score for this criterion is assigned to projects where at least 50% of the hydrogen produced by the electrolyser is consumed by users within 5-km distance. Italy explained that this criterion contributes to the measure's objective of promoting both the production and self-consumption of renewable hydrogen within the same area. In fact, on-site consumption overcomes technical complexities related to renewable hydrogen distribution, while also minimising costs. The score decreases with increases in the distance of the users consuming at least 50% of the hydrogen produced by the electrolyser;
  - (c) the load factor of the electrolyser estimated as sum of the electricity consumed yearly by the electrolyser from the renewable electricity plant(s) which are part of the project divided by the maximum level of electricity that the electrolyser could consume if it were producing every hour, expressed as a percentage. The maximum score for this criterion is assigned to projects with a load factor of the electrolyser equal to or above 50%. The score decreases as the load factor of the electrolyser decreases.
- (50) The applications are assigned a score from 1 to 70 for the criterion described in recital (49)(a) and a score from 1 to 15 for each of the criteria in recitals (49)(b) and (49)(c). Auction rules forbid any ex-post adjustment.
- (51) If the application of these selection criteria results in several applications being ranked equally, the application with the highest score in the criterion in recital (49)(a) is placed first.
- (52) Italy explained that the budget of the measures takes into account the expected supply of projects and is set at a level that should ensure that the budget constitutes a binding constraint in a competitive allocation process, meaning that Italy expects that not all tenderers will receive aid. Italy provided data showing that each and every auction held under the measure attracted aid requests above the maximum allocated budget. In view of the design of the measure, which only sets a budget and only estimates the volume to procure (see recital (17)), Italy stated that compliance with footnote 111 of the TCTF is achieved by ensuring a competitive bidding process based on budget rather than volume.
- (53) Italy confirmed that, in case of repeated undersubscription of competitive bidding processes, remedies will be introduced for any future schemes notified to the Commission for the same technologies covered by the measure.

## **2.8. Cumulation**

- (54) The Italian authorities confirmed that aid under the measure will not be cumulated with other aid for the same eligible costs. Furthermore, the Italian authorities explained that, in case the necessity for operating aid for the projects supported under the measure would arise, such aid could be provided under a separate

scheme notified under the Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022 (“CEEAG”) <sup>(22)</sup>.

## 2.9. Monitoring and reporting

- (55) The Italian authorities confirmed that they will respect the monitoring and reporting obligations laid down in section 3 of the TCTF (including the obligation to publish relevant information on each individual aid above EUR 100 000 granted under the measure on the comprehensive national State aid website or Commission’s IT tool within 12 months from the moment of granting <sup>(23)</sup>).

## 3. ASSESSMENT

### 3.1. Presence of State aid

- (56) Article 107(1) TFEU states that *‘any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods, shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the common market’*.
- (57) Therefore, in order for a measure to constitute State aid within the meaning of Article 107(1) TFEU it has to fulfil four cumulative conditions. First, the aid must be imputable to the State and financed through State resources. Second, the measure must confer a selective advantage to certain undertakings or the production of certain goods. Third, the measure must be liable to affect trade between Member States. Fourth, the measure must distort or threaten to distort competition in the internal market.
- (58) The measure is administered by Italian Regions and autonomous Provinces on the basis of a scheme developed by the Italian Ministry of Environment and Energy Security (previously Ministry of Ecological Transition) and established by decrees adopted by the latter (see recital (16) and section 2.2). As mentioned in recital (20), the measure is financed through the Recovery and Resilience Facility, which constitute State resources since Member States have discretion to decide on the use of these resources. Therefore, the Commission concludes that the measure is imputable to the State and financed through State resources.
- (59) The measure confers an advantage on its beneficiaries in the form of direct grants (see recital (11)), which they would not have had under normal market conditions.
- (60) The advantage granted by the measure is selective, since it is awarded only to certain undertakings, in particular undertakings active in hydrogen production and renewable electricity production, excluding the financial sector (see section 2.5).

---

<sup>(22)</sup> Communication from the Commission – Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022 (OJ C 80, 18.2.2022, p. 1).

<sup>(23)</sup> Referring to information required in Annex III to Commission Regulation (EU) No 651/2014 and Annex III to Commission Regulation (EU) No 702/2014 and Annex III to Commission Regulation (EU) No 1388/2014.

- (61) The measure is liable to distort competition, since it strengthens the competitive position of its beneficiaries. It also affects trade between Member States, since those beneficiaries are active in sectors in which intra-Union trade exists.
- (62) Therefore, the Commission concludes that the measure constitutes aid within the meaning of Article 107(1) TFEU. The Italian authorities do not contest that conclusion.

### **3.2. Lawfulness of the aid**

- (63) Italy confirmed that aid under the measure will only be granted following the notification of the Commission's decision approving the measure (see standstill clause in recital (15)). Thus, Italy has complied with the stand-still obligation set out in Article 108(3) TFEU.

### **3.3. Compatibility of the aid**

- (64) Since the measure involves aid within the meaning of Article 107(1) TFEU, it is necessary to consider whether that measure is compatible with the internal market.
- (65) Pursuant to Article 107(3)(c) TFEU, the Commission may declare compatible with the internal market '*aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest*'.
- (66) The effects of the Russian aggression have demonstrated the urgent need to reduce dependency on imports of fossil fuels and to accelerate the energy transition. In that context, the Commission considers that Member States may need to take additional measures in line with the REPowerEU Communication and to accelerate the decarbonisation of European industry in order to achieve the Union's climate targets. By adopting the TCTF, the Commission considers that State aid is justified and can be declared compatible with the internal market on the basis of Article 107(3)(c) TFEU for a limited period of time if it contributes to speeding up the rollout of renewable energy, storage and renewable heat in line with the REPowerEU Communication.
- (67) The Commission considers that the measure is necessary, appropriate and proportionate to reduce the dependency on imported fuels in the current context and can be declared compatible with the internal market on the basis of Article 107(3)(c) TFEU. In particular:
- Aid supports the accelerated rollout of renewable energy and storage. In particular, the measure supports the deployment of installations to produce electricity and hydrogen from renewable energy sources in accordance with the methodologies set out for renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin in Directive (EU) 2018/2001, as well as the deployment of electricity and hydrogen storage. Therefore, the measure facilitates the development of economic activities that can contribute to reducing the Union's dependency on imports of fossil fuels and to achieving its climate and energy targets. The measure therefore complies with point 77(a) of the TCTF.

- Aid is granted under the measure on the basis of a scheme with an estimated volume and budget (see recital (17)). The measure therefore complies with point 77(b) of the TCTF.
- Italy has demonstrated that the limited eligibility of the measure does not represent an artificial limitation and that discrimination on this basis is excluded (see recital (24)). The measure therefore complies with point 77(c) of the TCTF.
- Aid is granted under the measure until 31 December 2023 at the latest (recital (21)) and the supported installations must be completed and be in operation within 36 months from the date of the granting decision for what concerns the hydrogen production component and 30 months for what concerns the renewable electricity production component (see recital (44)). In addition, the measure includes an effective system of penalties in case this deadline is not met, as outlined in recital (46). The measure therefore complies with point 77(d) of the TCTF.
- Aid under the measure is granted in the form of direct grants. Considering the urgency of the challenge of reducing dependency on Russian imports, the Commission considers that aid is an appropriate instrument to support the targeted economic activity. The measure also complies with point 77(e) of the TCTF.
- Aid is determined through a competitive bidding process as described in section 2.7.2 and the maximum aid intensity is 100% of the eligible costs which are a subset of the total investment costs as explained in section 2.1. Italy has submitted elements that confirm that the competitive bidding process envisaged to allocate the aid is open, clear, transparent and non-discriminatory. The competitive bidding process is based on objective criteria defined *ex ante*, where 70% in the total selection criteria are defined in terms of aid per unit of renewable hydrogen produced. Italy explained that the budget of the measures takes into account the expected supply of projects and provided evidence that the auctions that took place under the measure were effectively competitive (see recital (52)). In case of repeated undersubscription of competitive bidding processes, Italy committed to introduce remedies for any future scheme that it notifies to the Commission for the same technology (see recital (53)). On that basis, the Commission considers that the aid is limited to the minimum necessary to achieve the environmental goals behind the measure. It further follows that the measure complies with points 77 (f), (g) and 77(i) of the TCTF.
- Point 77 (h) of the TCTF does not apply to this measure as aid is granted only through competitive bidding under the measure.
- Italy confirmed that the hydrogen produced in supported installation is produced from renewable energy sources in accordance with the methodologies set out for renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin in Directive (EU) 2018/2001 and its implementing or delegated acts (see recitals (35)(34) to (39)). The measure therefore complies with point 77(j) of the TCTF.

- Italy also confirmed that aid under the measure is granted only with respect to newly installed capacity and that the aid amount is independent from the energy output (see recitals (11) and (13)). The measure therefore complies with point 77(l) of the TCTF.
  - Italy confirmed that aid under the measure will not be cumulated with other aid for the same eligible costs and that any operating aid for the projects supported under this measure will be notified under the CEEAG (see recital (54)). The measure therefore complies with points 77(m) and 77(n) of the TCTF.
  - Aid under this measure is only granted for investments for which works started as of 9 March 2023 (recital (43)). The measure therefore complies with point 77(o) of the TCTF.
  - As described in recital (7), Italy considers that in the absence of aid, the high costs of investing in renewable hydrogen are likely to discourage investments. This counterfactual scenario is considered realistic and does not entail a breach of Union law. Since in the absence of aid, the economic activity supported by the measure would not be undertaken, the Commission concludes that necessity of the aid and incentive effect are present. In addition, the Commission concludes that the measure complies with point 77(p) of the TCTF.
  - Italy confirmed compliance with the “do no significant harm principle” (see recital (47)). The measure therefore complies with point 77(q) of the TCTF.
- (68) The Italian authorities confirmed that, pursuant to point 51 of the TCTF, the aid under the measure is not conditioned on the relocation of a production activity or of another activity of the beneficiary from another country within the EEA to the territory of the Member State granting the aid. This is irrespective of the number of job losses actually occurred in the initial establishment of the beneficiary in the EEA (recital (9)).
- (69) The Italian authorities also confirmed that, pursuant to point 52 of the TCTF, the aid under the measure will not be granted to undertakings under sanctions adopted by the EU, including but not limited to: a) persons, entities or bodies specifically named in the legal acts imposing those sanctions; b) undertakings owned or controlled by persons, entities or bodies targeted by sanctions adopted by the EU; or c) undertakings active in industries targeted by sanctions adopted by the EU, insofar as the aid would undermine the objectives of the relevant sanctions (recitals (28) and (29)).
- (70) The Italian authorities confirm that the monitoring and reporting rules laid down in section 3 of the TCTF will be respected (recital (55)).
- (71) The Commission therefore has taken due consideration that the measure facilitates the development of certain economic activities and contributes to speeding up the rollout of renewable energy and storage, when balancing those effects against the potential negative effects of the measure on the internal market. The Commission considers that the positive effects of that measure outweigh its potential negative effects on competition and trade and it can be

declared compatible with the internal market pursuant to Article 107(3)(c) TFEU since it meets all the relevant conditions of the TCTF.

#### **4. CONCLUSION**

The Commission has accordingly decided not to raise objections to the aid on the grounds that it is compatible with the internal market pursuant to Article 107(3)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours faithfully,

For the Commission

Margrethe VESTAGER  
Executive Vice-President

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Simona Lodesani, Responsabile di SETTORE RAGIONERIA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2023/14299

IN FEDE

Simona Lodesani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Riccardo Natali, Responsabile di SETTORE BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura dell'entrata in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2023/14299

IN FEDE

Riccardo Natali